



DOCUMENTO SULLE RENDITE

Aggiornato al 2/7/2018

Per l'erogazione delle rendite Previdenza Cooperativa ha stipulato apposite convenzioni assicurative con due compagnie di assicurazione:

- Unipol Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita Unipol)
- Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (di seguito definita GENERALI) in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A.,

Le convenzioni, sottoscritte rispettivamente in data 14/05/09 e in data 09/04/2009, hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e hanno durata 10 anni.

LA RENDITA

L'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

Tipologie di rendita: caratteristiche e principali condizioni di erogazione

Le convenzioni stipulate consentiranno di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

- 1) **Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico (rendita semplice):** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Si estingue con il suo decesso.
- 2) **Rendita vitalizia immediata certa rivalutabile a premio unico:** pagamento immediato di una rendita certa, per un periodo quinquennale o decennale, al socio se in vita, ai beneficiari in caso di suo decesso ovvero, in mancanza, agli eredi. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita. Si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto.
- 3) **Rendita reversibile immediata rivalutabile a premio unico:** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo o una sua frazione, saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.
- 4) **Rendita vitalizia immediata con restituzione del montante residuo rivalutabile a premio unico:** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo ovvero, in mancanza, agli eredi. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.

Ciascuna rendita indicata ai numeri da 1) a 4) avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'Assicurato. Qualora l'importo della rendita annua sia inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale, è ammessa esclusivamente la rateazione su base annua e semestrale. Tale scelta sarà raccolta dal Fondo Pensione e comunicata alla Compagnia.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale/i reversionario/i.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza della rendita e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa:

- ai fini della determinazione della rendita iniziale il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- ciascuna delle rate di rendita non corrisposte tra la decorrenza della rendita stessa e quella di pagamento del premio sarà rivaluta degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- il calcolo degli interessi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e in funzione della percentuale di rivalutazione che sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di corresponsione del premio, dovesse essere rivalutata una rendita.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate (ad esempio, reversibilità). Nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.

5) **Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care):** pagamento immediato di una rendita rivalutabile, anche certa o reversibile, all'aderente fino a che rimane in vita. Si estingue con il suo decesso. A tale rendita andrà ad aggiungersi, in caso di non autosufficienza dell'assicurato, l'importo di un'ulteriore rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione di questa seconda rendita termina al decesso dell'assicurato, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'assicurato.

Più in particolare, la convenzione prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Compagnia si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

A) **PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ADERENTE**

La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Aderente (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

L' Aderente può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

- una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
- una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Aderente, per i primi 5 o 10 anni.

B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ADERENTE

Nel caso in cui per l'Aderente sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.

L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Aderente, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Aderente, per periodi definiti. Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Aderente.

Ciascun Aderente nell'ambito della convenzione avrà:

- una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Aderente. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Aderente (o dell'Assicurato reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Aderente avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
- una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Aderente o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi un'età, calcolata in anni e mesi, non superiore a 70 anni, fermo restando che non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.

La perdita di autosufficienza dell'Aderente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando lo stesso, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: 1) farsi il bagno o la doccia; 2) vestirsi e svestirsi; 3) igiene del corpo; 4) mobilità; 5) continenza; 6) bere e mangiare. La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Aderente abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A (ALLEGATO III del Fascicolo informativo).

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'Aderente non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da: 1) attività dolosa dell'Aderente/Beneficiario; 2) partecipazione dell'Aderente a delitti dolosi. In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Aderente e restituirà al Fondo un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente paragrafo B).

Denuncia, accertamento, riconoscimento e rivedibilità della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Aderente, l'Aderente stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una

relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello (Modello GVVA 25) anch'esso fornito dalla Compagnia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza, e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell'Aderente, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.

Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il suddetto termine di 180 giorni, la prestazione in caso di vita dell'Aderente avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'assicurato a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale. Qualora l'importo della rendita annua sia inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale, è ammessa esclusivamente la rateazione su base annua e semestrale. La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale/i reversionario/i.

Basi tecniche adottate

Per tutte le tipologie di rendita offerte, ad eccezione della "Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)", Tavola RG 48 rielaborata e distinta per sesso con tasso tecnico 0% o 2,5% a scelta dell'aderente.

Per la rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC):

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza age-shifting.
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso, senza age-shifting.
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

- Tasso tecnico 0% o 2,5% a scelta dell'aderente.

Caricamenti applicati

Per tutte le tipologie di rendita offerte ad eccezione della "Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)".

Costi gravanti sul premio:

- Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 0,00%
- Caricamenti percentuali sul premio: 0,40%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:

- Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,50

Per la rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

Costi gravanti sul premio:

- Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%
- Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

- Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni

L'importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando il montante finale accumulato destinato alla prestazione periodica per il coefficiente di conversione corrispondente all'età e al sesso e alla rateazione prescelta. Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della singola posizione, considerando come unità la frazione di anno di età uguale o superiore a sei mesi compiuti.

Gli importi così ottenuti sono da intendersi su base annua indipendentemente dalla rateazione prescelta.

Convenzione UNIPOL: Esempio di calcolo dell'importo della rendita vitalizia immediata (cd rendita semplice) a tasso tecnico 0%:

Età Assicurato:	65 anni
Sesso Assicurato	maschio
Premio unico lordo	Euro 30.000,00
Rateazione	annuale
Coefficiente di conversione	0,049809
IMPORTO RENDITA ANNUA	Euro 1.492,27

Convenzione Generali: Esempio di calcolo dell'importo della rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di LTC a tasso tecnico 0%:

Età Assicurato:	65 anni
Sesso Assicurato	maschio
Premio unico lordo	Euro 30.000,00
Rateazione	annuale
Coefficiente di conversione	0,0444874
IMPORTO RENDITA ANNUA	Euro 1.334,62

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento al sito www.previdenzacooperativa.it

Denominazione della gestione degli investimenti

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito nella gestione separata "Gestione Speciale VITATTIVA" per Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. e nella "Gestione Separata GESAV" per Assicurazioni Generali S.p.A..

Modalità di rivalutazione della rendita

Ad ogni ricorrenza anniversaria dalla data di decorrenza la rendita viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione.

Questo è pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione (Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata).

Entrambe le Compagnie assicuratrici riconoscono un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%. La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.

Pertanto ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rata di rendita in vigore nel periodo annuale precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione sopra citata. Opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito: la rendita rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

La documentazione contrattuale delle rendite (il c.d. Fascicolo informativo) è disponibile sul sito www.previdenzacooperativa.it. Sull'area pubblica del sito web del Fondo è altresì a disposizione per valutare le differenti opzioni a disposizione il motore "Calcola la tua pensione".

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla Convenzione in vigore al momento del pensionamento.

AVVERTENZA

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo informativo e relativi allegati (disponibile nell'area pubblica del sito web del Fondo, sezione "Nota informativa e allegati"), che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.